

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 1975

**FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” - Annualità 2021 - Amministrazioni comunali** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 1976

**L.R. n. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni biennali per raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale - Anni 2022 e 2023** 44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 1975

**FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Annualità 2021 - Amministrazioni comunali**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, per l'impiego dei "Fondi strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE);

Visti:

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa, tra l'altro, alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, la quale prevede che la copertura della spesa pubblica nazionale per le misure interessate dalla gestione regionale sia assicurata per il 70% dal Fondo di rotazione e per la restante quota del 30% dai bilanci delle Regioni;
- il "Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" (PO FEAMP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C (2021)6481 del 31 agosto 2021, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;
- il Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con il quale sono state ripartite le risorse comunitarie

disponibili fra Stato e Regioni/Province autonome;

- l'atto repertorio n. 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
- l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016, così come modificato nella seduta del 6 agosto 2020, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza;
- l'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome per l'adozione dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
- il Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

Visto in particolare l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che al comma 6 prevede che "lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";
- n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante "FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-

Romagna quale Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016;

- n. 402 del 19 marzo 2018, recante "Approvazione manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per le misure delegate in attuazione del Programma Operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) 2014/2020", successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 2326 del 22 novembre 2019;

Considerato che il citato Accordo Multiregionale:

- ha definito, tra l'altro, le misure di competenza centrale, regionale o concorrente, i piani finanziari dell'amministrazione centrale e delle Regioni/Province autonome, le funzioni delegate dall'Autorità di gestione (di seguito AdG) e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi (di seguito OI), le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;
- ha previsto che, ai fini dell'avvio degli interventi, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi Intermedi si intendono attribuite in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto rep. 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, demandando l'approvazione dei Piani finanziari, articolati per priorità/misura, al Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

Considerato, in particolare, che all'Emilia-Romagna è riconosciuta una dotazione di euro 19.776.524,18 di quota comunitaria, pari a circa il 6,85% dell'importo di euro 288.896.304,00 attribuito agli Organismi intermedi - cui si aggiungono i cofinanziamenti Stato e Regione per ulteriori 19.597.556,50 che determinano un ammontare complessivo di sostegno pubblico di Euro 39.374.080,68;

Dato atto che il Tavolo istituzionale nel corso della seduta del 6 dicembre 2016, ha, tra l'altro, approvato le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma operativo 2014-2020", i "Criteri di ammissibilità delle operazioni", le disposizioni attuative di misura parte A (generali), modificate da ultimo con procedura di consultazione per iscritto la cui conclusione è stata comunicata con nota dell'AdG prot. n. 0021669 del 31 ottobre 2018 (acquisita agli atti con prot. n. PG/2018/0663160 del 2 novembre 2018);

Preso atto delle modifiche apportate, da ultimo, con

procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, riguardanti, tra l'altro, le "Disposizioni attuative di Misura parte B (Specifiche)" relative alla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", la cui conclusione è stata comunicata con nota dell'Autorità di Gestione Prot. n. 0277372 del 16 giugno 2021 (acquisita agli atti con Prot. n. 16.06.2021.0594262.E);

Richiamati i criteri di selezione delle operazioni, approvati nel Comitato di sorveglianza del 3 marzo e 25 maggio 2016, così come modificati da ultimo con procedura di consultazione per iscritto del Comitato di sorveglianza la cui conclusione è stata comunicata con nota dell'Autorità di Gestione Prot. n. 0311247 del 7 luglio 2021 (acquisita agli atti con Prot. n. 07.07.2021.0643334.E);

Considerato che:

- l'art. 43 del Reg. (UE) 508/2014 prevede che "al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini";
- tale sostegno - compreso nella Priorità 1 "Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze" - rientra tra le Misure a gestione condivisa tra AdG ed Organismi Intermedi;
- la dotazione per l'attuazione in Emilia-Romagna delle operazioni di cui alla Misura 1.43, ammonta, per il periodo 2014-2020, a complessivi euro 8.870.000,00 con un cofinanziamento comunitario del 50%, importo determinato in applicazione del Programma Operativo modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C (2021)6481 del 31 agosto 2021;

Atteso che a partire dal 2017 sono stati attivati diversi avvisi sulla citata misura, l'ultimo dei quali approvato con deliberazione n. 300 del 25 febbraio 2019 recante "FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Annualità 2019 - Amministrazioni comunali";

Considerato che sulla predetta Misura 1.43 sono previste nel piano finanziario ulteriori risorse da destinare all'attivazione di un ulteriore Avviso, per una somma pari a **Euro 2.832.664,00**;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Viste altresì:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la L.R. 29 luglio 2021, n. 9 assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto:

- di dare attuazione alla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del FEAMP 2014-2020, di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, approvando l'Avviso pubblico, annualità 2021 - comprensivo di n. 7 Allegati - nella stesura di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di destinare all'attuazione del predetto Avviso, la somma complessiva di **Euro 2.832.664,00** così ripartita nell'ambito degli stanziamenti recati dal bilancio finanziario gestionale regionale 2021-2023:

Capitolo	Riparto	Importo
----------	---------	---------

<b>U78863</b> "Contributi correnti a altre imprese per operazioni afferenti la priorità 2 del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 508/2014; Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015) – Quota UE"	50%	<b>1.416.332,00</b>
<b>U78865</b> "Contributi correnti a altre imprese per operazioni afferenti la priorità 2 del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 508/2014; Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015) – Quota Stato"	35%	<b>991.432,40</b>
<b>U78883</b> "Contributi correnti a altre imprese per operazioni afferenti la priorità 2 del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 508/2014; Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015) – Quota Regionale"	15%	<b>424.899,60</b>

- di stabilire, altresì, che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Referente dell'O.I. Regione Emilia-Romagna dell'Autorità di Gestione, disponga le eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso oggetto di approvazione del presente atto, nonché le eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali;
- di specificare che:
  - al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderle rispondenti al percorso contabile tracciato dal D.Lgs. medesimo;
  - alla luce di ciò, la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 sui quali sono stanziati le risorse riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinata, nella fase realizzativa, ad essere modificata anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste altresì:

- la determinazione n. 10333 del 31 maggio 2021 recante "Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga di



incarichi ad interim nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

1. di approvare l'Avviso pubblico - annualità 2021 - Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del FEAMP 2014-2020 di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Beneficiari Amministrazioni comunali - per investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca e delle sale per la vendita all'asta, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini, nel testo di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo di n. 7 Allegati;
2. di destinare all'attuazione del predetto Avviso, in ragione dell'entità delle risorse disponibili, la somma complessiva di **Euro 2.832.664,00** così ripartita nell'ambito degli stanziamenti recati dal bilancio finanziario gestionale regionale 2021-2023:

Capitolo	Riparto	Importo
<b>U78863</b> "Contributi correnti a altre imprese per operazioni afferenti la priorità 2 del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 508/2014; Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015) - Quota UE"	<b>50%</b>	<b>1.416.432,00</b>
<b>U78865</b> "Contributi correnti a altre imprese per operazioni afferenti la priorità 2 del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 508/2014; Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015) - Quota Stato"	<b>35%</b>	<b>991.432,40</b>

U78883 "Contributi correnti a altre imprese per operazioni afferenti la priorità 2 del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 508/2014; Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015) – Quota Regionale"	15%	424.899,60
---	-----	------------

3. di precisare che la copertura finanziaria prevista sui capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse destinata, nella fase realizzativa, ad essere modificata anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
4. di stabilire che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Referente dell'O.I. Regione Emilia-Romagna dell'AdG, disponga le eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso oggetto di approvazione del presente atto, nonché le eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali;
5. di stabilire altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
6. di stabilire infine che il presente provvedimento, l'Avviso pubblico e i relativi allegati siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e che si provvederà a darne la più ampia diffusione, anche mediante la pubblicazione sul Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -



UNIONE EUROPEA



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca  
*Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca*



ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

## Misura 1.43

### “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca”

*Art. 43 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014*

**AVVISO PUBBLICO**

*Annualità 2021*

**PRIORITA' n. 1**

*Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

***PO FEAMP***  
*ITALIA 2014 | 2020*

## SOMMARIO

1. Riferimenti normativi
2. Finalità della Misura e dell'Avviso
3. Interventi ammissibili
4. Area territoriale di attuazione
5. Soggetti ammissibili a finanziamento
6. Requisiti per l'ammissibilità
7. Ammissibilità delle spese
  - 7.1. Periodo di ammissibilità
  - 7.2. Spese ammissibili
  - 7.3. Spese non ammissibili
8. Modalità e termini per la presentazione della domanda
9. Documentazione richiesta per accedere al contributo
10. Dotazione finanziaria
11. Intensità dell'aiuto
12. Valutazione istruttoria
13. Criteri di selezione
14. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi
15. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe
  - 15.1. Beneficiari ammessi a contributo
  - 15.2. Beneficiari ammessi a contributo e finanziati a seguito di risorse resi disponibili successivamente
  - 15.3. Comunicazione inizio attività
  - 15.4. Proroghe
16. Modalità di pagamento delle spese ammesse
17. Varianti
18. Termini e modalità di rendicontazione
  - 18.1. Termini per la presentazione della rendicontazione
  - 18.2. Modalità per la rendicontazione
19. Modalità di erogazione del contributo e controlli
20. Vincoli di alienabilità e destinazione d'uso
21. Cumulabilità degli aiuti pubblici
22. Obblighi del beneficiario
23. Controlli
24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
25. Diritti del beneficiario
26. Informativa ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 e comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
27. Disposizioni finali

*All. A Domanda di contributo*

*All. B Relazione tecnica*

*All. C Cronoprogramma*

*All. D Quadro economico*

*All. E Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000*

*All. F Dati statistici*

*All. G Dichiarazione attestante l'ammissibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)*

## 1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alle Disposizioni comuni sui fondi SIE e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e successive modificazioni e integrazioni;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato dalla Commissione europea in data 29/10/2014;
- Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 (PO FEAMP), CCI 2014IT14MFOP001, nella formulazione approvata dalla Commissione con Decisione di Esecuzione C (2021) 6481 del 31 agosto 2021;
- Delibera CIPE 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento;
- Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP;
- Atto repertorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 16732/CRFS/10 del 3 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale;
- Accordo Multiregionale approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP così come modificato nella seduta del 6 agosto 2020;
- Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 833 del 6 giugno 2016 di presa d'atto del PO FEAMP e delle disposizioni attuative e di designazione del referente dell'Organismo Intermedio (OI);
- Convenzione tra Autorità di Gestione e OI Regione Emilia-Romagna sottoscritta il 18 novembre 2016;
- Disposizioni Attuative, approvate dal Comitato di Sorveglianza e/o dall'Autorità di Gestione;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 402 del 19 marzo 2018 "Approvazione manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per le misure delegate in attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020", aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 2326 del 22 novembre 2019;
- Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2002 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale".

## 2. Finalità della Misura e dell'Avviso

Al fine di contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e in linea con quanto previsto dall'obiettivo tematico 3 del Quadro Strategico Comune, rivolto a migliorare la competitività delle PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il presente Avviso, attuativo della Misura di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, si propone di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, sostenendo investimenti delle Amministrazioni comunali volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca e delle sale per la vendita all'asta, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

### 3. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo, se organizzati in un progetto che concorra al raggiungimento di una o più delle finalità di cui al paragrafo 2:

1. gli interventi destinati a migliorare le infrastrutture:
  - a. dei porti di pesca;
  - b. delle sale per la vendita all'asta;
2. gli interventi destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
3. gli investimenti nei porti di pesca e nelle sale per la vendita all'asta.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all'asta nonché gli investimenti destinati ai porti di pesca situati nelle acque interne della Regione.

Nel caso di lavori, sono ammissibili gli interventi il cui livello di progettazione è pari all'esecutivo secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., unitamente all'atto di validazione dello stesso, come definito all'art. 26 del medesimo decreto.

Nel caso di solo forniture, si intende l'intervento per il quale l'amministrazione richiedente abbia decretato o determinato di contrarre, in conformità al proprio ordinamento ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.

### 4. Area territoriale di attuazione

Il territorio costiero della Regione Emilia-Romagna.

### 5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili a finanziamento sono le Amministrazioni comunali.

### 6. Requisiti per l'ammissibilità

**I soggetti richiedenti** devono possedere i seguenti requisiti/condizioni:

- a) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018;
- b) rispettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- c) non versare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- d) non essere destinatari di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sul programma FEAMP a fronte dei quali non hanno ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite.

### 7. Ammissibilità delle spese

Nell'ambito delle tipologie di intervento previste al paragrafo 3 del presente Avviso pubblico, le spese risultano ammissibili se finalizzate ad un insieme di opere funzionalmente organizzate in uno specifico progetto. Tale aspetto deve risultare in modo dettagliato nella relazione tecnica di cui alla lettera a) del paragrafo 9.

Inoltre, sono ammissibili solo le spese aventi un legame diretto con la realizzazione dell'intervento e che rispettano le condizioni di ammissibilità così come definite dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020". In particolare, secondo quanto definito nelle medesime Linee guida, la spesa deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione ammessa;
- **congrua**;

- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità** previsto dal presente Avviso pubblico;
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

### **7.1. Periodo di ammissibilità**

Sono ammissibili le spese sostenute **dopo la pubblicazione del presente Avviso**, purché riferite ad un progetto non portato materialmente a termine o completamente attuato prima della presentazione della domanda di finanziamento.

### **7.2. Spese ammissibili**

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3, sono ammissibili le spese relative a:

- a) interventi di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine di porti da pesca;
- b) impianti in area portuale di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, energia elettrica da destinare **esclusivamente** ad operatori nel comparto della pesca;
- c) interventi di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento delle sale d'asta e delle strutture ausiliarie;
- d) investimenti destinati a strutture per la raccolta e/o stoccaggio di scarti e rifiuti marini;
- e) investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alle finalità del progetto;
- f) acquisto di attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca compresi i sistemi informativi di gestione della sala d'asta;
- g) interventi di dragaggio collegati alle spese di cui alla lettera a) nel limite del 15% delle stesse;
- h) analisi e valutazione dei rischi che incombono sui pescatori in porto, propedeutiche all'individuazione delle misure da adottare per prevenirli o attenuarli mediante la realizzazione del progetto;
- i) indagini/analisi preliminari e connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- j) spese generali collegate al progetto finanziato, relative, a titolo esaustivo, a spese tecniche, di progettazione, direzione lavori e a spese per la pubblicizzazione dell'investimento ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (targhe esplicative e cartellonistica). Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato; l'importo massimo ammissibile di tali spese è pari al 12% delle altre spese ammesse; è comunque obbligatorio dettagliare la tipologia di spesa. Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dell'ente richiedente, ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell'intervento.

Al netto delle spese generali, le spese correnti di cui al presente paragrafo, sono ammissibili nel limite massimo del 30% della somma delle altre spese ammesse delle altre spese ammesse al netto delle spese generali.

### **7.3. Spese non ammissibili**

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) interventi le cui spese risultino sostenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso o siano riferibili ad operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda;

- b) interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all'asta;
- c) interventi relativi ai ripari e ai siti di sbarco;
- d) interventi nei porti di pesca, ripari e siti di sbarco situati nelle acque interne della Regione;
- e) beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- f) interventi finalizzati agli adeguamenti a obblighi di legge;
- g) interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o mere sostituzioni;
- h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati e il relativo montaggio;
- i) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- j) software non specialistico e/o non connesso all'attività del progetto;
- k) attrezzature acquistate in leasing;
- l) acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto esterno;
- m) acquisto di arredi ed attrezzature per uffici ed alloggi;
- n) interventi ed attrezzature per la commercializzazione al dettaglio;
- o) opere di abbellimento ed opere relative a spazi verdi, strade e piazzali;
- p) materiali di consumo per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- q) personale di ruolo;
- r) opere in sub-appalto, la cui ammissione è consentita unicamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- s) oneri di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto ovvero riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione, interessi passivi, spese bancarie;
- t) tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- u) imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- v) canoni delle concessioni demaniali;
- w) consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- x) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenzioso e relative a brevetti;
- y) composizioni amichevoli, arbitrati e interessi di mora;
- z) interventi non strettamente inerenti alle finalità della Misura;
- aa) interventi non riferibili al progetto presentato;
- bb) interventi per i quali la documentazione presentata non consente di collegarli alle finalità della Misura e/o al progetto presentato;
- cc) spese per le quali non risulta presentata la documentazione secondo quanto specificato al paragrafo 12.2;

Non sono altresì ammesse le spese:

- dd) per le quali non sia stato possibile determinare l'ammissibilità in conseguenza della mancanza e/o insufficienza nella documentazione allegata alla domanda di contributo di elementi utili a distinguerle da quelle non ammissibili;
- ee) i cui pagamenti violano quanto previsto al successivo paragrafo 16;
- ff) che non rispettano le condizioni di ammissibilità, anche a seguito dell'analisi della documentazione presentata in sede di rendicontazione.



## 8. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui allo schema **Allegato A**, e sottoscritta dal soggetto individuato nell'atto di cui alla lettera e) del paragrafo 9.

La modulistica è reperibile anche su internet, al sito regionale <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp>. La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa entro **mercoledì 20 Aprile 2022** a:

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca  
Viale della Fiera 8  
40127 BOLOGNA BO

La domanda di contributo, comprensiva della documentazione allegata di cui al paragrafo 9, deve essere inviata **da un indirizzo di posta elettronica certificata** all'indirizzo di posta elettronica certificata [territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Nell'oggetto della posta elettronica certificata riportare la dicitura **“Domanda FEAMP Misura 1.43 – Avviso pubblico annualità 2021”**.

**Non saranno ritenute ricevibili le domande nei casi previsti al paragrafo 12.1.**

**Esclusivamente prima della scadenza del termine di cui sopra è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva.**

Tutte le comunicazioni con il richiedente avverranno mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del richiedente.

## 9. Documentazione richiesta per accedere al contributo

Le Amministrazioni che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, unitamente alla domanda di contributo (**Allegato A**) sottoscritta dal soggetto individuato nell'atto di cui alla lettera e) e corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità:

- a) **relazione tecnica** debitamente sottoscritta, che descriva in modo dettagliato l'intervento da realizzare; redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato B** e corredata dagli elaborati prescritti per l'approvazione del progetto (art. 33 del DPR 207/2010 e art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*) il **computo metrico estimativo** deve essere calcolato adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nell'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche<sup>1</sup>, per eventuali interventi o spese non contemplati nel suddetto prezzario potrà essere predisposta analisi dei costi dal tecnico abilitato). La relazione, in particolare, deve contenere le seguenti informazioni:
  - gli obiettivi del progetto, con evidenza delle ricadute attese in merito alle finalità della Misura di cui al paragrafo 2;
  - l'articolazione del progetto in interventi, secondo quanto previsto al paragrafo 3;
  - l'organigramma dei soggetti impiegati nel progetto con la descrizione dei ruoli svolti;
- b) **cronoprogramma** delle attività, che rappresenti la collocazione temporale dettagliata delle fasi di realizzazione del progetto (**Allegato C**);
- c) **quadro economico** dell'intervento costituito dall'elenco riepilogativo dettagliato delle voci di spesa previste redatto secondo lo schema (**Allegato D**);
- d) **dichiarazione sostitutiva**, corredata dal relativo documento di identità, resa ai sensi degli artt.

<sup>1</sup> Deliberazione di Giunta regionale n. 1256 del 2 agosto 2021 BURERT n. 239 del 03 agosto 2021.)

- 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal soggetto individuato nell'atto di cui alla lettera e) (**Allegato E**);
- e) **copia dell'atto** adottato dall'organo competente ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali con il quale viene:
- approvata la presentazione della domanda;
  - individuata, se del caso, la persona deputata alla sottoscrizione della domanda, della relativa documentazione e dell'impegno al mantenimento dei vincoli prescritti dal presente Avviso;
- f) relativamente alle opere edili o impiantistiche, **copia dell'atto con il quale l'Amministrazione richiedente ha approvato il progetto esecutivo** in conformità ai propri ordinamenti, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 nonché **copia dell'atto di validazione** dello stesso, come definito all'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
- ovvero
- in caso di **sole forniture, copia dell'atto con il quale l'Amministrazione richiedente ha decretato o determinato di contrarre**, in conformità ai propri ordinamenti;
- g) **titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile** su cui sarà realizzato l'intervento (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato, concessione demaniale marittima, consegna area demaniale marittima, riserva d'area marittima) avente data antecedente la presentazione della candidatura.
- Nel caso il richiedente non sia proprietario, il titolo di disponibilità dovrà avere una durata tale da garantire il periodo vincolativo anche attraverso clausole di rinnovo tacito, ove ammesse; i contratti d'affitto o comodato dovranno risultare regolarmente registrati ed in corso di validità.
- Nel caso l'area o l'impianto oggetto dell'intervento sia nella disponibilità del richiedente in forza di un contratto di affitto o comodato: lettera del proprietario di assenso all'esecuzione dell'intervento, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- h) **dichiarazione** resa dal soggetto individuato nell'atto di cui alla precedente lettera e), relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (**Allegato G**);
- i) **dati statistici** compilando il modello di cui all'**Allegato F**;
- j) ogni altro documento ritenuto utile ad esplicitare le caratteristiche dell'intervento proposto, il suo stato di realizzazione e/o ai fini dell'attribuzione dei punteggi quali ad esempio:
- **documentazione fotografica** relativa alla situazione al momento della presentazione della domanda;
  - **documentazione specificata nella griglia riportata al paragrafo 13**, ai fini dell'attribuzione dei punteggi ivi compreso la descrizione dell'eventuale livello di coerenza e complementarità tra il progetto e gli altri strumenti dell'UE;
  - **elenco dei documenti allegati** alla domanda.

## 10. Dotazione finanziaria

Agli interventi previsti dal presente Avviso è destinato un importo complessivo pari ad **Euro 2.832.664,00** a carico del Bilancio regionale (Euro 1.416.332,00 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul FEAMP, Euro 991.432,40 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed Euro 424.899,60 di cofinanziamento regionale).

## 11. Intensità dell'aiuto

Ai sensi del Reg. (UE) 508/2014 art. 95, il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammessa, per la quale sono fissati i seguenti tetti:

- € 400.000,00 quale limite minimo;

- € 1.000.000,00 quale limite massimo.

## 12. Valutazione istruttoria

Le domande pervenute vengono classificate in base ad un codice identificativo e numerate per data e protocollo in entrata. Tale codice è utilizzato quale identificativo della pratica nei rapporti con il richiedente.

Il procedimento istruttorio connesso alla definizione delle domande ammissibili deve concludersi entro 90 giorni, prorogabili con atto del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni connesse all'espletamento dei controlli.

L'istruttoria delle domande è svolta da membri incaricati dal Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione, nell'ambito dei collaboratori in carico al medesimo Servizio.

I collaboratori incaricati approvano le check-list relative alle fasi dell'istruttoria delle domande pervenute.

L'istruttoria comprende tre fasi:

### 1. Ricevibilità della domanda

Per ogni domanda protocollata deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di contributo;
- b) presenza, sottoscrizione della domanda di contributo ed utilizzo, per la sua presentazione, del modello di cui all'**Allegato A**;
- c) presenza, sottoscrizione della dichiarazione ed utilizzo del modello di cui all'**Allegato E**.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile ed automaticamente esclusa dalla procedura. La "non ricevibilità" è comunicata al richiedente.

Qualora la domanda superi il vaglio della prima fase, si procederà con la fase di ammissibilità.

### 2. Ammissibilità

In tale fase deve essere verificata:

- a) la presenza della documentazione di cui al paragrafo 9;
- b) l'ammissibilità del beneficiario e dell'operazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Al fine della verifica di ammissibilità i soggetti incaricati acquisiranno, tra l'altro, il parere per quanto di competenza del Servizio Turismo, Commercio e Sport.

L'assenza dei documenti di cui alle **lettere a), e) ed f)** del paragrafo 9 **determina l'inammissibilità della domanda**. Su tale documentazione, **solo se presente, è ammessa unicamente la correzione di evidenti errori materiali ovvero refusi**.

La non ammissibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, è comunicata al richiedente.

Qualora risultino assenti i documenti di cui alle lettere **b), c), g), h)** ed **i)**, del medesimo paragrafo 9, l'Amministrazione provvederà a richiederne la trasmissione.

Quanto richiesto dovrà essere fornito entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena la decadenza dalla possibilità di accedere ai contributi oggetto del presente Avviso. La comunicazione costituisce pertanto anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Qualora le integrazioni richieste pervengano nei termini stabiliti, ma la loro valutazione dia esito negativo i motivi ostativi saranno comunicati al richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

### 3. Valutazione e selezione

Tale fase prevede:

- la valutazione del contenuto della documentazione di cui al paragrafo 9;
- l'attribuzione del punteggio.

I collaboratori incaricati provvedono ad assegnare un punteggio a ciascuna domanda di contributo sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 13, compilando l'apposita scheda di valutazione.

I collaboratori provvedono alla "non valutabilità" di uno o più criteri allorquando le informazioni fornite non sono utili alla loro valorizzazione.

**Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio minimo pari a 1, raggiunto con almeno due criteri.** I progetti che non raggiungono tale punteggio minimo sono esclusi dalla graduatoria. L'esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è preventivamente comunicata al richiedente.

A parità di punteggio è data priorità all'intervento che presenta la minore spesa ammissibile.

La proposta di graduatoria è trasmessa al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Per ciascun soggetto ammesso sono indicati:

- numero identificativo della domanda;
- denominazione del beneficiario;
- codice fiscale;
- spesa richiesta, spesa ammissibile e spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo concedibile;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.

### 13. Criteri di selezione

Il punteggio (P) è pari al prodotto tra il "peso" (Ps) e il coefficiente C il cui valore, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Punteggi attribuibili:

OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)		Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>					
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	Nessun intervento Un intervento Più di un intervento	C=0 C=0,5 C=1	1	
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	NO SI	C=0 C=1	1	
T3	Età del rappresentante legale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	C=0 Età max C=1 Età min		Non applicabile	
T4	Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel caso in cui il richiedente sia un privato	C=0 NO C=1 SI		Non applicabile	
T5	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE	NO SI	C=0 C=1	1	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>					

OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)		Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
R1	L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	NO	C=0	1	
		SI	C=1		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1 <sup>2</sup>	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art. 43 par.1 Reg. (UE) 508/2014)	C= N pescherecci N pescherecci <= 10 C=0 10 < N pescherecci <= 30 C=0,3 30 < N pescherecci <= 100 C=0,7 N. pescherecci >100 C=1		1	
O2 <sup>2</sup>	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art. 43 par.1 Reg. (UE) 508/2014)	C= GT dei pescherecci GT <= 50 C=0 50 < GT <= 200 C=0,3 200 < GT <= 2000 C=0,7 GT > 2000 C=1		1	
O3	Iniziative che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		1	
O4	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		1	
O5	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		1	
O6	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei pescatori	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		1	
O7	Investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento delle sale per la vendita all'asta	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		1	
O8	Iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli ripari di pesca (par.3)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		Non applicabile	
O9	Iniziative finalizzate all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca (par.3)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		Non applicabile	
O10	Numero di posti barca creati e/o ammodernati (par.3)	C=0 N min C=1 N max		Non applicabile	

*N.B. Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio minimo pari a 1, raggiunto con almeno due criteri.*

#### 14. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvede, con apposito atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, all'approvazione della graduatoria e, anche contestualmente, alla concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'importo del contributo è arrotondato all'unità di Euro senza decimali.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le domande ritenute irricevibili, non ammissibili ed escluse; per le non ammissibili e le escluse, il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo.

La pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti. Da tale pubblicazione decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 25.

Le informazioni relative a ciascun richiedente sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

In particolare, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca:

<sup>2</sup> Criterio applicabile nel caso di interventi nei porti di pesca.

- comunica ai soggetti ammessi e finanziati l'avvenuta concessione del contributo, trasmettendo inoltre il dettaglio delle spese ammesse;
- provvede ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- comunica ai soggetti ammessi e non finanziati per insufficienza di risorse, l'ammissione in graduatoria del progetto e la loro non finanziabilità;
- richiede, eventualmente, all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria in relazione alle risorse disponibili, la manifestazione di interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale.

In caso di successiva disponibilità di ulteriori risorse, derivanti da revoche ed economie sul presente e precedente Avviso e/o da variazioni del piano finanziario, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, compatibilmente con le specifiche esigenze connesse al bilancio regionale, alla certificazione dei contributi FEAMP, nonché al termine di chiusura della programmazione comunitaria 2014-2020:

- provvede alla concessione del contributo al soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse resesi disponibili,
  - la disponibilità delle stesse;
  - il termine ultimo per la conclusione del progetto. Contestualmente richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento. Tale manifestazione deve pervenire, pena la decadenza dal contributo, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca entro il termine fissato nella richiesta, con allegata dichiarazione attestante che l'operazione non è stata ancora realizzata ovvero che l'operazione è stata realizzata;
- procede alla concessione del contributo in caso di trasmissione, nei termini, della documentazione richiesta al precedente alinea, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

## **15. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe**

### **15.1. Beneficiari ammessi a contributo**

I progetti devono essere **ultimati e rendicontati** entro il termine finale **del 20 aprile 2023** per secondo le modalità di cui al paragrafo 18.

### **15.2. Beneficiari ammessi a contributo e finanziati a seguito di risorse resesi disponibili successivamente**

A seguito della concessione del contributo, il beneficiario conclude il progetto, se non già ultimato, entro i termini definiti nell'atto di concessione, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

### **15.3. Comunicazione inizio attività**

**Entro e non oltre centoquaranta (140) giorni continuativi decorrenti dalla data di concessione** del contributo, il beneficiario deve presentare al Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, pena la revoca dal contributo, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante **l'inizio dei lavori**, alla quale dovrà essere allegata copia del verbale di avvio dell'esecuzione di almeno un contratto, compresi quelli per l'acquisizione di beni e servizi ovvero quelli relativi alle spese professionali inerenti al progetto.

### **15.4. Proroghe**

Fermi restando i limiti ed il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici,

è possibile richiedere **una sola proroga dei termini di ultimazione e rendicontazione finale** del progetto, per un periodo non superiore a 60 giorni.

La richiesta, debitamente motivata e completa del cronoprogramma aggiornato, deve essere presentata al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del progetto. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero a richiedere chiarimenti, la proroga si intende concessa.

Qualora i termini previsti dal presente Avviso pubblico con valenza decadenziale coincidano con un giorno festivo, una domenica o un sabato, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo non festivo.

## **16. Modalità di pagamento delle spese ammesse**

Le spese ammesse devono essere pagate secondo le procedure previste nei rispettivi ordinamenti e con modalità che garantiscano l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari. Devono quindi essere rispettate le indicazioni di cui alla normativa vigente in materia.

## **17. Varianti**

L'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto ammesso a contributo.

È ammissibile **una sola variante in corso d'opera per progetto**, a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che gli interventi in variante siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

**Non è in ogni caso ammesso l'utilizzo di ribassi d'asta.**

Le spese imprevedibili che non comportino modifiche sostanziali all'opera possono essere ammesse solo qualora, nella documentazione già presentata dal beneficiario in sede di domanda, sia presente la voce "imprevisti" e comunque entro la soglia del 5%; tali spese non sono considerate varianti.

Non sono inoltre considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso, al netto della voce spese generali, e che non alterino le finalità del progetto presentato e il punteggio.

In caso di varianti di valore superiore al 10% e, comunque, nei limiti fissati dalla normativa in materia di contratti pubblici ovvero per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), occorre trasmettere al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca la richiesta di variante almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione dell'intervento, a pena di inammissibilità.

La richiesta deve essere supportata da una relazione che motivi il ricorso alla variante, corredata dagli elaborati prescritti per la sua approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

La variante è esaminata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al fine di verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento. Il Responsabile del predetto Servizio provvederà all'approvazione della variante ovvero a comunicarne il rigetto e le relative motivazioni.

Il procedimento istruttorio per l'approvazione delle varianti richieste si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

In caso di varianti che comportino aumento di spesa, la spesa ammessa e il contributo concesso restano invariati.

La minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione comporteranno il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

In ogni caso, la variante richiesta non deve comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa, al netto delle eventuali economie derivanti da ribassi d'asta.

## **18. Termini e modalità di rendicontazione**

La domanda di liquidazione deve essere presentata nei termini e con le modalità previste ai successivi paragrafi 18.1 e 18.2.

Fermo restando quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm., come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi allo specifico progetto finanziato.

### **18.1. Termini per la presentazione della rendicontazione**

La domanda di liquidazione del saldo finale deve essere presentata entro il **20 aprile 2023** pena la decadenza dal beneficio del contributo, fatto salvo la eventuale proroga.

### **18.2. Modalità per la rendicontazione**

La domanda di liquidazione del **saldo finale** deve essere corredata dalla seguente documentazione con riferimento alle opere realizzate:

1. **Relazione tecnica finale** sottoscritta dal direttore dei lavori, descrittiva dell'intervento effettuato e recante, in particolare, informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato;
2. Copia di tutta la **documentazione relativa alle procedure di appalto dei lavori, servizi o forniture** (a titolo esemplificativo: bando o lettera di invito, offerte, verbali della commissione giudicatrice, aggiudicazione, contratto, polizza, stati di avanzamento, stato finale dei lavori, perizie di variante, certificato di regolare esecuzione dei lavori, certificati di pagamento, subappalti, certificato ultimazione e collaudo, documentazione attestante l'esecuzione dei controlli previsti dalla legislazione vigente effettuati sulle imprese affidatarie e sub appaltanti, copia dell'atto di liquidazione tecnica);
3. **Prospetto riepilogativo** delle spese sostenute, debitamente sottoscritto e **computo metrico consuntivo** con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci dell'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche già utilizzato per il computo metrico estimativo nonché alle fatture di cui al punto 4. Ogni singola voce di spesa deve essere rapportata alle risultanze delle procedure di selezione del contraente in quanto in sede di rendicontazione saranno ritenuti congrui i prezzi delle gare di appalto;
4. **Fatture**, sulle quali è stata apposta, tra l'altro, la dicitura "PO FEAMP 2014 – 2020 – Misura 1.43 – C.U.P. \_\_\_\_\_", con la specifica indicazione dei beni acquistati e del numero di matricola di fabbricazione ove presente, accompagnate da:
  - documentazione comprovante l'avvenuto pagamento quale copia dei mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario cassiere o tesoriere, copia del modello F24 relativo ad eventuali ritenute d'acconto versate indicate in fattura;
  - dichiarazione liberatoria emessa dalla ditta fornitrice che, oltre a riportare il numero, data e importo della fattura di riferimento, deve indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura;
  - dichiarazione attestante che la copia cartacea delle fatture costituisce copia analogica del documento originale digitale archiviato presso il portale dell'Agenzia delle Entrate;
5. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora non recuperabile;
6. copia delle autorizzazioni e pareri ove previsti;



7. per le attrezzature, ove non presente il numero di matricola, elenco dei numeri di inventario assegnati;
8. dati statistici compilando il modello di cui all'allegato F.

## **19. Modalità di erogazione del contributo e controlli**

I progetti oggetto di finanziamento realizzati e rendicontati in misura inferiore al 70% dell'investimento ammesso in fase di concessione, al netto dei ribassi d'asta, sono esclusi dal contributo e, conseguentemente, il contributo concesso è revocato.

Le decurtazioni eventualmente operate dalla Regione in fase di istruttoria delle spese rendicontate che comportano una riduzione della spesa ammessa a pagamento al di sotto del limite del 70% rispetto a quella definita in sede di concessione non pregiudicano la liquidazione purché risultino raggiunte le finalità del progetto.

Fermo restando il predetto limite del 70%, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procede ad una proporzionale riduzione del contributo concesso.

Diversamente una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo non comporta un aumento del contributo concesso.

Il contributo è liquidato, previa richiesta debitamente sottoscritta, in unica soluzione ad ultimazione dell'intervento.

La richiesta di erogazione del contributo deve pervenire entro i termini e secondo le modalità previste al paragrafo 18.

La relativa liquidazione è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

In sede di controllo, sarà richiesta l'esibizione – o presso la sede del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca o presso la sede dell'intervento al momento del sopralluogo – delle copie analogiche conformi agli originali digitali archiviati presso il portale dell'agenzia delle entrate delle fatture per gli adempimenti prescritti.

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini DURC, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca dispone la liquidazione del contributo.

Non è prevista la liquidazione di alcun anticipo.

## **20. Vincoli di alienabilità e destinazioni d'uso**

Agli investimenti finanziati si applica quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla stabilità delle operazioni.

In particolare:

- 1) Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo è rimborsato laddove, entro cinque anni decorrenti dalla data dell'atto di liquidazione finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito al beneficiario;
  - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola soggiace la dismissione a qualsiasi titolo, nonché la distrazione d'uso<sup>3</sup> degli investimenti, impianti ed attrezzature oggetto di contributo.

- 2) Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo è rimborsato laddove, entro dieci anni decorrenti dalla data dell'atto di liquidazione finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

In caso di vendita o cessione o distrazione d'uso **preventivamente comunicata** al Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. In caso di vendita, distrazione o cessione in uso non comunicata verrà revocato l'intero contributo che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

L'accadimento di qualsiasi evento che incida sul rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo deve essere debitamente comunicato e documentato al Servizio Attività faunistico venatorie e pesca al fine di consentire all'Amministrazione le opportune valutazioni. In caso di mancata comunicazione si procederà alla revoca dell'intero contributo.

## 21. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

## 22. Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere/mantenere il sostegno del FEAMP, tra cui i seguenti obblighi/condizioni:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente al progetto di investimento, archiviandola in forma separata, per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea;
- garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità relativamente al paragrafo 6 del presente Avviso pubblico durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
- garantire che, nella selezione dei fornitori, degli esecutori delle opere e dei soggetti eventualmente incaricati della progettazione, della direzione lavori e delle eventuali altre attività tecnico-professionali affidate a terzi, sia rispettata la normativa generale sugli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto

<sup>3</sup> Tra i casi di distrazione d'uso va considerato anche il disuso di attrezzature dovuto alla naturale obsolescenza legata all'utilizzo che diminuisce, con il passare del tempo, la vita utile del bene.

- ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- in caso di rinuncia al contributo, darne immediata comunicazione al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute;
  - rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014;
  - utilizzare il contributo in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
  - rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui al paragrafo 20 del presente Avviso pubblico.

### **23. Controlli**

Ogni progetto ammesso a finanziamento ai sensi del presente Avviso pubblico verrà sottoposto ai controlli prescritti, sui requisiti dichiarati in fase di ammissione, su tutte le spese rendicontate dal beneficiario e sulle procedure di appalto dei lavori, servizi o forniture, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo finale.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

### **24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Il contributo è revocato a seguito di:

- rinuncia espressa del beneficiario;
- non rispondenza del progetto ai requisiti per i quali è stato ammesso;
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione del progetto ammesso entro i termini richiesti;
- irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- realizzazione difforme dal progetto approvato;
- mancata realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti;
- esito negativo dei controlli;
- mancato rispetto dei vincoli assunti;
- realizzazione e rendicontazione del progetto in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso in fase di concessione, al netto delle eventuali economie derivanti da ribassi d'asta.
- violazione degli obblighi derivanti dal presente Avviso pubblico.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed eventualmente interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## 25. Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso pubblico nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. n. 241/1990:

**l'Amministrazione competente è:**

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

**l'oggetto del procedimento è:**

FEAMP 2014/2020. Selezione di beneficiari per il finanziamento di cui alla Misura 1.43 del Reg. (UE) n. 508/2014;

**l'ufficio responsabile del procedimento è:**

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

**il Responsabile del procedimento è:**

il Responsabile pro tempore della posizione organizzativa “Programmazione e gestione degli interventi comunitari nel settore della pesca e dell'acquacoltura”;

**la data di chiusura del procedimento è:**

90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni connesse all'espletamento dei controlli;

**gli atti del procedimento possono essere visionati presso il seguente ufficio:**

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca – Viale Fiera 8 – 40127 Bologna.

Avverso il provvedimento di conclusione dell'istruttoria è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it) oppure [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

## 26. Informativa ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 e comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014, comma 2, del relativo allegato V e del Reg. di esecuzione (UE) n. 763/2014 recante le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, viene stabilito quanto segue:

“Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.

L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell'allegato V.”

Inoltre, conformemente a quanto stabilito nell'allegato V al Reg. (UE) n. 508/2014, l'Autorità di Gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2.

In tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle

Pubbliche Amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito di quanto previsto alla lettera f) comma 1 dell'articolo 27 del medesimo D.Lgs., per i progetti finanziati, si provvede alla pubblicazione della relazione tecnica di cui alla lettera a) del paragrafo 9.

## **27. Disposizioni finali**

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali "Linee guida sulle spese ammissibili", manuali per le attività di controllo e rendicontazione, nonché alle eventuali disposizioni operative che saranno emanate dall'OI Emilia-Romagna.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

Tutta la documentazione di cui al presente Avviso pubblico sarà disponibile alla pagina web Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna; la stessa potrà essere implementata con un'apposita sezione FAQ che ha valore interpretativo del presente Avviso.

All'indirizzo indicato potrà essere creata un'apposita sezione FAQ.

I quesiti riceveranno risposta se pervenuti al Servizio Attività faunistico venatorie e pesca entro il 28 febbraio 2022.

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato in materia di aiuti non si applicano ai pagamenti erogati a norma e in conformità al Reg. (UE) n. 508/2014.

ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA

 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
 Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
**PO FEAMP**

ITALIA 2014 | 2020

Priorità 1 - Obiettivo tematico 3

Misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"

Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014

Avviso pubblico annualità 2021

 ministero delle politiche agricole  
 alimentari, forestali e del turismo
**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Spett.  
**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
 Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca  
 Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca  
 Viale della Fiera 8  
 40127 BOLOGNA

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE**

Ente	
Indirizzo e n.	
CAP	Sigla Provincia
Telefono	Fax
Partita Iva	Codice fiscale
E-Mail certificata	

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA DEPUTATA ALLA SOTTOSCRIZIONE**

Il/la sottoscritto/a	
Nato/a a	il
Codice fiscale	
In qualità di	
Individuato con atto	

**UBICAZIONE DELL'INTERVENTO**

Comune di	
Indirizzo e n.	
CAP	Sigla Provincia

**CHIEDE**

di essere ammessa alla concessione dei benefici previsti dal **PO FEAMP 2014/2020 - Misura 1.43 Porti luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - ANNUALITA' 2021** per la realizzazione del seguente progetto (*descrizione sintetica del progetto*):

---



---



---



---



---



---



---

**Il cui investimento ammonta ad Euro \***

*\*(indicare l'importo complessivo sul quale si richiede il contributo, comprensivo di IVA qualora non recuperabile)*

**Persona da contattare per eventuali informazioni relative alla presente domanda**

Cognome e nome

Telefono

E-Mail

**IN CASO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA PRESENTE  
DOMANDA**

**Preso visione dei contenuti dell'Avviso pubblico, di cui si accettano pienamente tutte le condizioni e i vincoli in esso stabiliti**

**SI IMPEGNA, in particolare:**

- ad essere in regola con il possesso di tutti i permessi/autorizzazioni/nulla osta, necessari all'intervento proposto;
- a rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
- a garantire che, nella selezione dei fornitori, degli esecutori delle opere e dei soggetti eventualmente incaricati della progettazione, della direzione lavori e delle eventuali altre attività tecnico-professionali affidate a terzi, sia rispettata la normativa generale sugli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- a rispettare quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla stabilità delle operazioni ed in particolare a non vendere né cedere né distrarre dall'uso i beni oggetto del finanziamento, per cinque anni decorrenti dalla data del pagamento finale, pena la revoca dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali; in caso di preventiva comunicazione si impegna alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- a restituire i contributi erogati, maggiorati degli interessi legali, nella misura indicata nell'atto di decadenza e/o revoca, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti;
- ad assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente al progetto di investimento, archiviandola in forma separata, per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti saranno conservati con le modalità previste al paragrafo 22 dell'Avviso;

- ad assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Reg. di esecuzione (UE) n. 821/2014;
- a utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- a non proporre in futuro istanze che abbiano ad oggetto gli interventi inseriti nella presente domanda, ovvero, qualora il medesimo investimento sia stato ammesso ad agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, a rinunciarvi formalmente, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto comunicato nella presente domanda.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Firma del richiedente<sup>4</sup>*

\_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016****1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia)

Urp numero verde 800-662200 e-mail: [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it) pec: [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

**4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

**5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

**6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria della domanda di contributo;
- b) erogazione del contributo eventualmente concesso;
- c) controlli derivanti dal percepimento di aiuti comunitari.

La informiamo, inoltre, che i suoi dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.P.A.) e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

**7. Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 6, possono essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Emilia-Romagna, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione

**8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**9. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

**10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire la domanda di contributo da Lei presentata.

## ALLEGATO B



UNIONE EUROPEA

 Regione Emilia-RomagnaDirezione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca**PO FEAMP**

ITALIA 2014 | 2020

Priorità 1 - Obiettivo tematico 3

Misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"

Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014

Avviso pubblico annualità 2021

ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo**RELAZIONE TECNICA****RICHIEDENTE****DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE EX ANTE**

Max.5000 caratteri

**OBIETTIVI DEL PROGETTO**CON EVIDENZA DELLE RICADUTE ATTESE IN MERITO ALLE FINALITÀ DELLA MISURA (*paragrafo 2 dell'Avviso pubblico*)

Max.5000 caratteri

**ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ DELLA MISURA**

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	IMPORTO
<b>TOTALE</b>	
DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI AD ACCRESCERE L'EFFICIENZA ENERGETICA	
<b>TOTALE</b>	
DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI PESCATORI	
<b>TOTALE</b>	
DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON FINALITÀ DIVERSE DALLE PRECEDENTI	
<b>TOTALE</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	

**ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI AMMISSIBILI**

DESCRIZIONE DELLA SPESA RELATIVA A:	IMPORTO
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEI PORTI DI PESCA (PARAGRAFO 3.1. A)	
<b>TOTALE</b>	
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA (PARAGRAFO 3.1. B)	
<b>TOTALE</b>	
STRUTTURE PER LA RACCOLTA DI SCARTI E RIFIUTI MARINI (PARAGRAFO 3.2)	
<b>TOTALE</b>	
INVESTIMENTI NEI PORTI (PARAGRAFO 3.3)	
<b>TOTALE</b>	
INVESTIMENTI NELLE SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA (PARAGRAFO 3.3)	
<b>TOTALE</b>	
SPESE GENERALI	
<b>TOTALE</b>	

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO****ORGANIGRAMMA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO (CON DESCRIZIONE DEL RUOLO)**

Max.2000 caratteri

**EVENTUALE COERENZA E COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI COMUNITARI**

Max.2000 caratteri

**EVENTUALI ULTERIORI ELEMENTI RITENUTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Max.2000 caratteri

**ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - ELEMENTI UTILI RELATIVI AD ALCUNI CRITERI DI SELEZIONE**

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO CHE CONSENTE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ANCHE MEDIANTE RICHIAMI A DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI FORNITE
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	
T5	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE	

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO CHE CONSENTE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ANCHE MEDIANTE RICHIAMI A DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI FORNITE
R1	L'ente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	(Allegare le eventuali certificazioni possedute)

*Si allegano i seguenti elaborati prescritti per l'approvazione del progetto (art. 33 DPR n. 207/2010 e art. 23 D.lgs. n. 50/2016)*

---



---



---



---



---

\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Firma del Richiedente<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa.

ALLEGATO C

 UNIONE EUROPEA	 <b>Regione Emilia-Romagna</b> Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca  <b>PO FEAMP</b> ITALIA 2014   2020	 <b>mipaaf</b> ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
---	---	---

Priorità 1 - Obiettivo tematico 3 Misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" *Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014*  
 Avviso pubblico annualità 2021

## CRONOPROGRAMMA

RICHIEDENTE:

### CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO ARTICOLATO SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL D.LGS. 50/2016

Azioni	2021				2022								2023					
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR
Per es. Approvazione del progetto esecutivo																		

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa.

## ALLEGATO D



UNIONE EUROPEA

 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
 Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

**PO FEAMP**

ITALIA 2014 | 2020

Priorità 1 - Obiettivo tematico 3

Misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"

Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014

Avviso pubblico annualità 2021

 ministero delle politiche agricole  
 alimentari, forestali e del turismo

## QUADRO ECONOMICO

RICHIEDENTE

### QUADRO ECONOMICO

Descrizione del lavoro / servizio / fornitura	Procedura d'appalto	Importo
<b>TOTALE</b>		

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Timbro del richiedente

 Firma del Richiedente<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa.

ALLEGATO E



UNIONE EUROPEA



Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

**PO FEAMP**

ITALIA 2014 | 2020

Priorità 1 - Obiettivo tematico 3

Misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"

Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014

Avviso pubblico annualità 2021



ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

Al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti dall'Avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna a valere sul Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca – programmazione 2014-2020 Priorità 1, Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" annualità 2021,

Il/la sottoscritto/a	
Nato/a a	Il
Residente in	Via
Delegato con atto n.	Del
Dall'ente	
Codice fiscale	P. IVA

*Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto.*

### DICHIARA

#### CHE FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI PUNTI SUCCESSIVI CORRISPONDONO A VERITÀ

- di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso pubblico sopra citato e di accettare pienamente tutte le condizioni e i vincoli in esso stabiliti;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti;
- che per la realizzazione dell'intervento l'Ente non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale o Regionale;
- di non trovarsi, al momento della presentazione della domanda di contributo, nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018;
- che l'Ente rispetta l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente e adempie alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- che l'Ente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sul programma FEAMP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite;
- che i luoghi e/o gli immobili oggetto del progetto sono nella disponibilità del richiedente in forza di:



titolo di possesso dell'area	Data di decorrenza	Durata	scadenza
Atto di proprietà			
Contratto d'affitto			
Comodato			
Concessione demaniale			
Consegna di area demaniale marittima			
Riserva d'area marittima art.3 comma 5 L.R. 9/2002 e s.m.i.			
Altro _____			

h) che gli interventi:

**richiedono**, per la loro realizzazione i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta:

Ente	Parere, autorizzazione, nulla osta	Data di rilascio	Data di scadenza

**e non richiedono nessun'altro parere, autorizzazione, nulla osta oltre a quelli già elencati**

*ovvero*

**non richiedono alcuna ad autorizzazione, parere, nulla osta;**

i) che gli interventi:

- non rientrano nell'ordinaria manutenzione;
- non sono finalizzati a adeguamenti a obblighi di Legge;
- non sostituiscono beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso;
- non sono oggetto di altre istanze di contributo in corso di istruttoria.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Firma del dichiarante*<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

## ALLEGATO G



UNIONE EUROPEA



Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

**PO FEAMP**  
ITALIA 2014 | 2020



ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

Priorità 1 - Obiettivo tematico 3  
Misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"  
Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014  
Avviso pubblico annualità 2021

## DATI STATISTICI

## INDICATORI DI RISULTATO

Codice	Descrizione	Unità di misura	valore
1.1	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro	
1.2	Variazione del volume della produzione	Tonnellate	
1.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro	
1.5	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato	
1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero	
1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero	
1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	Numero	
1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale	

## CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER TIPOLOGIA

Descrizione della tipologia di investimento	Importo richiesto
Investimenti strutturali	
Spese per attrezzature e impianti	
Spese per attività di consulenza	
Spese per attività di studio, monitoraggio e ricerche	
<b>TOTALE PARZIALE</b>	
Spese generali riferite alle tipologie elencate sopra	
<b>TOTALE GENERALE</b>	

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma del dichiarante<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa.

## DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AMMISSIBILITÀ DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A	
NATO/A A	IL
RESIDENTE IN	VIA
DELEGATO CON ATTO N.	DEL
DALL'ENTE	
CODICE FI-SCALE	P. IVA

in relazione all'art. 69, par. 3, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013

### dichiara:

che l'IVA collegata agli investimenti proposti nel progetto presentato a valere sull'Avviso pubblico annualità 2021 relativo alla Misura 1.43 – “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca”

(barrare la casella pertinente)

- non è recuperabile** dal Comune/Ente rappresentato, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 37, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa nazionale in materia
- è recuperabile** dal Comune/Ente rappresentato, nel rispetto della normativa nazionale in materia e pertanto non ammissibile a contributo.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Firma del dichiarante<sup>10</sup>*

<sup>10</sup> Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 1976

**L.R. n. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni biennali per raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale - Anni 2022 e 2023**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26 come modificato dalla L.R. n. 25/2017, il quale:

- al comma 6 bis, prevede l'emanazione di "specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna";
- al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;
- al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;
- c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro;
- d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche", con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli artt. 54 e 56;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore

negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)", che disciplina in dettaglio, tra l'altro, i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con gli Organismi di volontariato;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 e succ. mod.;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la L.R. 29 luglio 2021 n. 9, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

Dato atto dei momenti partecipativi, anche informali, attivati con i soggetti autorizzati per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, finalizzati all'aggiornamento e definizione delle conoscenze, alla rappresentazione delle necessità e all'individuazione delle azioni da intraprendere, anche sul piano amministrativo, dalla Regione;

Ritenuto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale prevedendo convenzioni biennali;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare le procedure per stipulare convenzioni per le attività di raccolta,

trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale per gli anni 2022 e 2023 e di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 400.000,00 per l'anno 2022 ed Euro 400.000,00 per l'anno 2023, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2022 e 2023, approvato con la citata deliberazione n. 2004/2020 e succ. mod., integrato in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni 2022-2024;

Considerato opportuno:

- promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione, di evitare sovrapposizioni e di creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali, nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- prevedere l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori, prevedendo una ulteriore rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun soggetto stipulante ciascuna convenzione sulla base delle rendicontazioni presentate al termine di ogni stagione estiva;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la stipula di una convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2023 a livello di territorio

provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio e in possesso dei requisiti richiesti;

- di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

- di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati da ciascun Centro o Organizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe),



adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è

prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni presentate rispettivamente entro il 15 ottobre 2022 per il primo anno di convenzione ed entro il 15 ottobre 2023 per il secondo anno di convenzione, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale dell'anno di riferimento all'interno della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;
- che tale tetto sia rideterminato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati:
  - per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione al 30 settembre 2022;
  - per il secondo anno di durata della convenzione dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- all'approvazione di uno specifico avviso di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dandone ampia diffusione previa pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura, caccia e pesca;
- all'approvazione del modello con cui manifestare l'interesse, di cui all'Allegato B, ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche, da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, sulla base dei contenuti degli accordi

sottoscritti;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di ogni anno di durata e nel caso di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie stanziata con bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni;
- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;
- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

Ritenuto, altresì, di stabilire - nel rispetto dell'attribuzione delle competenze previste dalla L.R. n. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti o anche in assenza di totale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziata con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata della convenzione, attraverso propria determinazione che integra le convenzioni;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ritenuto infine di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", ed in particolare l'allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli

obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

- a. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni di durata biennale con scadenza 31 dicembre 2023, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il **termine perentorio del 15 dicembre 2021 ore 12.00;**
- c. di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 400.000,00 per l'anno 2022 ed Euro 400.000,00 per l'anno 2023, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura,

riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2022 e 2023, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020 e ss.mm., integrato in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni;

- d. di prevedere la stipula di una convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2023 a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti ritenuti idonei a operare sul medesimo territorio;
- e. di stabilire:
  - che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:
    - rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
    - promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;
  - che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;
- f. di stabilire, inoltre:
  - che l'individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:
    1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari

rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati da ciascun Centro o Organizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su

24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni, presentate rispettivamente entro il 15 ottobre 2022 per il primo anno di convenzione ed entro il 15 ottobre 2023 per il secondo anno di convenzione, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale dell'anno di riferimento all'interno della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;
- che tale tetto sia rideterminato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati:
  - per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione al 30 settembre 2022;
  - per il secondo anno di durata della convenzione dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

- g. di approvare lo schema di modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;
- h. di stabilire altresì:
  - che le convenzioni siano stipulate, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari



- per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti;
- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di ogni anno di durata e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvate negli anni di durata delle convenzioni ~~2022-2024~~;
  - che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;
  - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
- i. di stabilire infine che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:
- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
  - alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
  - alla quantificazione dell'importo massimo iniziale annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni, attraverso propria determinazione che integra le convenzioni;
  - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- j. di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato di cui all'Allegato

C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- k. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (Burett);
- l. di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca;
- m. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

**Allegato A****AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, CURA, RIABILITAZIONE E LIBERAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE.****Premessa**

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i **Centri per il recupero degli animali selvatici (C.R.A.S.)**, autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001, e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con **Organizzazioni di volontariato** con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)”, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

I criteri e le procedure qui fissate tendono:

- a promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse al fine di garantire maggiore efficacia di azione, evitare sovrapposizioni e creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- ad applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- a riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- a stabilire l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- a garantire il benessere animale in tutte le fasi della manipolazione e detenzione e il rispetto delle caratteristiche biologiche ed etologiche delle diverse specie, con particolare riferimento alle specie particolarmente protette;

prevedendo conseguentemente:

- la stipula di una convenzione biennale a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti ritenuti idonei a operare sul medesimo territorio;
- in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, l'attivazione di un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a rimuovere ogni situazione di sovrapposizione e a garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 per la situazione sopra descritta, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione, nonché a promuovere eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

**Requisiti per l'ammissione alla partecipazione**

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;
- le Organizzazioni di volontariato che:
  1. siano regolarmente iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
  2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà, anche acquisite presso altre realtà operanti nello stesso ambito;

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato, il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato: a) allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione oppure, b) tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

#### **Attività oggetto della convenzione**

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di riferimento ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui computi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza. Si precisa inoltre che per la specie cinghiale, al fine di assolvere a quanto previsto per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, non è possibile il trasferimento di cinghiali su base comunale se non per l'esclusivo trasferimento al C.R.A.S. competente per provincia; è inoltre vietato il rilascio di cinghiali sull'intero territorio regionale se non a seguito di analisi di negatività per la Peste Suina Africana certificato dal competente servizio veterinario o Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS).

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro o l'Organizzazione deve essere dotato di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro o l'Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro o dell'Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. È onere del Responsabile del Centro o dell'Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Si precisa che l'attività di cura è riferita ad un periodo massimo di **quattro mesi** dall'ingresso di ciascun capo nel Centro e deve essere svolta in conformità delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

Per la detenzione di animali pericolosi, ai sensi del DM 19/04/1996, e particolarmente protetti devono essere presenti strutture adeguate alle caratteristiche biologiche della specie e delle esigenze di cura caso-specifiche; tali strutture devono necessariamente essere situate in posizione di massimo isolamento possibile al fine di garantire la minima interferenza o disturbo di qualsiasi natura all'animale; devono inoltre essere adeguatamente riscaldate o refrigerate a seconda della stagione di detenzione e dotate di strumentazione che consenta la visione h24 degli animali senza necessità di interazione diretta. Il personale incaricato della loro gestione deve possedere una specifica formazione e deve interagire con il selvatico il meno possibile. È vietata pertanto qualsiasi ripresa fotografica o video, fatta eccezione per le riprese da remoto.

### **Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione**

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire obbligatoriamente la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- b) provvedere:
  - alla raccolta - di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, alla riabilitazione e alla liberazione;
  - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, ciascuna convenzione assicura la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. La reperibilità h24 – che sarà oggetto di controlli a campione da parte degli uffici regionali - può essere garantita da parte di un unico soggetto o in modo congiunto, ma non sovrapposto, da parte di più soggetti.

Il Centro indica se svolge una o entrambe le attività di cui alla lettera b).

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono possedere adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1763 del 13.11.2017, recante “*Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica*” si intendono recepite tutte le previsioni della succitata deliberazione. I capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto dovranno essere comunque registrati nell'apposito registro e rendicontati alla Regione (con l'indicazione delle coordinate del luogo di ritrovamento).

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione (STACP competente e Servizio attività faunistico-venatorie) tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore.

Il Centro o l'Organizzazione sono tenuti alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione o qualora richiesto dal Servizio attività faunistico-venatorie - dei dati relativi a ciascun intervento effettuato, secondo il format che la Regione fornirà in apposito file EXCEL. Tali dati e informazioni sono necessari per la determinazione dei rimborsi e, pertanto, saranno oggetto di verifica attraverso appositi controlli a campione da parte degli uffici regionali. I dati e le informazioni acquisite, inoltre, supporteranno l'elaborazione di statistiche ritenute di interesse per la Regione.

I contenuti da compilare per ciascun intervento effettuato sono, indicativamente, i seguenti:

***In caso di raccolta e trasporto:***

Numero di identificazione attribuito all'animale,  
Specie soccorsa,  
N. esemplari soccorsi,  
Dati di identificazione dell'animale (sesso, età, peso),  
Motivo del soccorso,  
Data,  
Ora rinvenimento,  
Provincia di rinvenimento  
Coordinate del luogo di soccorso,  
Indirizzo (via, civico e comune)  
Destinazione dell'animale soccorso  
Chilometri percorsi per il soccorso,  
Marca e modello di auto utilizzata per il soccorso,

***In caso di cura, riabilitazione e liberazione:***

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,  
Dati anagrafici, e recapito telefonico o indirizzo e-mail di chi consegna l'animale,  
Coordinate del luogo di recupero,  
Indirizzo (via, civico e comune)  
Motivo del recupero,  
Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),  
Motivo del trasferimento e tempi,  
Dati sulla degenza,  
Data, modalità e coordinate XY del luogo liberazione,  
Chilometri percorsi per la liberazione,  
Marca e modello auto usata per la liberazione,  
Data decesso,  
Causa decesso,

**La trasmissione dei dati incompleti o su format diverso da quello fornito dalla Regione costituisce motivo ostativo all'accettazione della rendicontazione e alla liquidazione delle somme dalla stessa derivanti.**

**Durata della collaborazione**

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2023.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della

Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati.

### **Risorse disponibili e criteri di riparto**

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 400.000,00 per il 2022 e ad Euro 400.000,00 per il 2023, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2022 e 2023, approvato con deliberazione n. 2004/2020 e succ. mod., eventualmente integrato in relazione alle disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni approvati negli anni di durata delle convenzioni.

L'individuazione del tetto massimo annuale per ciascun soggetto e pertanto per ciascuna convenzione è effettuato in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale, corrispondente alla superficie territoriale totale espressa in ettari di ciascuna provincia, in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%, desunto dai dati ISTAT;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati da ciascun Centro o Organizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi.

A seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, è effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, dagli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove

è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi.

Per il Centro o l'Organizzazione, autorizzati o iscritti al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017 successivamente al 1° gennaio 2021, o che non abbiano svolto attività nel 2021, il riferimento è costituito dai dati relativi ai capi raccolti o curati nel periodo 1° gennaio 2021-31 ottobre 2021, nella provincia in cui si intende operare.

Per adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori è prevista una ulteriore rideterminazione del tetto massimo di spesa annuale. La rideterminazione del tetto avviene a seguito delle rendicontazioni riguardanti le attività svolte fino al 30 settembre di ogni anno, in relazione alle spese effettivamente sostenute a tale data.

La rideterminazione annuale dei tetti massimi spettanti a ciascun soggetto avviene in relazione alle risorse disponibili, determinate dalla differenza fra le risorse impegnate e quelle non liquidate a seguito di tale rendicontazione.

La disponibilità delle risorse, così rideterminata, è ripartita fra i soggetti stipulanti ciascuna convenzione sulla base dei capi raccolti o curati:

- per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione al 30 settembre 2022;
- per il secondo anno di durata della convenzione dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna.

### **Manifestazione d'interesse**

Il Centro o l'Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la “Regione Emilia-Romagna – **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna, **entro il termine perentorio del 15 dicembre 2021 ore 12.00**, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it).

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura “*Manifestazione di interesse alla collaborazione con la Regione per le attività ex art. 26, comma 6 ter, L.R. n. 8/1994, della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale*”.

### **Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria**

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni, il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerata la natura del Centro o dell'Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritti nel Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, il Servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

In presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca attiva un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:



- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

L'esito di tale confronto è formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

Il termine del procedimento è sospeso fino al raggiungimento dell'accordo.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca può consultare i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle complessive attività finalizzate alla stipula delle convenzioni, anche coinvolgendoli nell'eventuale fase di confronto fra i soggetti proponenti.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provvede con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato unitamente al presente Avviso e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto;
- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni, attraverso propria determinazione che integra le convenzioni;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- alla sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni e delle successive modifiche.

### **Rendicontazione e rimborso spese**

Il Centro o l'Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

<b>ANNO 2022</b>	<b>Per costi sostenuti dal-al:</b>	<b>Da presentare entro il:</b>
1° tranche	inizio convenzione-30/04/2022	15/05/2022
2° tranche	01/05/2022-30/09/2022	15/10/2022
3° tranche	01/10/2022-31/12/2022	31/01/2023

<b>ANNO 2023</b>	<b>Per costi sostenuti dal-al:</b>	<b>Da presentare entro il:</b>
1° tranche	01/01/2023-30/04/2023	15/05/2023

2° tranche	01/05/2023-30/09/2023	15/10/2023
3° tranche	01/10/2023-31/12/2023	31/01/2024

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2023.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che **le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento**. Pertanto, le fatture quietanzate successivamente al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2023, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2024, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2024).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI (come da ultime tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale) del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari, solo per la quota relativa al numero di volontari impiegati per le attività con la Regione rispetto al numero totale di volontari.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore tra quelle presenti nel parco auto di ciascun soggetto.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, fino a un massimo del 10% del tetto massimo annuale riconosciuto ad ogni soggetto, liquidabile nel corso dell'ultima tranche di attività fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia i costi connessi alle utenze (es. luce, gas, acqua), ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), al potenziamento/rinnovamento della struttura purché direttamente riconducibili al benessere degli animali. Restano esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

I soggetti **sono tenuti ad allegare ad ogni rendicontazione** - pena la non procedibilità al rimborso - i documenti che seguono:

1. una breve relazione sulle eventuali criticità/opportunità rilevate nell'esecuzione dell'attività,

anche in riferimento a problemi di coordinamento delle stesse. La relazione, inoltre, deve contenere una sintesi delle attività (specie o gruppo di specie e n. totale) di ricollocamento dei piccoli capi ritrovati anche quando realizzate dalla cittadinanza con il supporto dei C.R.A.S.;

2. la compilazione del file elettronico in formato xlsx, fornito dalla Regione, per ciascun intervento, come specificato al precedente punto “Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione”;
3. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l’importo complessivo, la data di acquisto e la relativa quietanza di pagamento (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale);
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (solo al primo utilizzo dell’auto nell’ambito della convenzione);
5. qualora il Centro o l’Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile: la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

Il Servizio competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell’istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l’istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Al fine di contrastare il fenomeno dei “doppi pagamenti” è fatto obbligo per il soggetto sottoscrittore della convenzione di comunicare l’esistenza di eventuali altre convenzioni o rapporti contrattuali con altre amministrazioni pubbliche in essere al momento della convenzione ovvero, se intervenute nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

È altresì fatto espresso divieto di presentare a rendicontazione nell’ambito della presente convenzione fatture fatte valere o che saranno successivamente fatte valere su altri rapporti convenzionali o contrattuali. La Regione si riserva l’effettuazione di controlli a campione.

### **Controlli**

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca si riserva la possibilità di svolgere controlli a campione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto da ogni singola convenzione.

### **Informazione**

I Servizi regionali promuovono la più ampia informazione delle attività di cui al presente avviso, presso i cittadini, le forze di polizia, gli enti e i soggetti interessati, anche tramite il proprio sito web istituzionale.

**Allegato B**

**Spett.le Regione Emilia-Romagna  
 Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca  
 Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca  
 Viale della Fiera, 8  
 40127 - Bologna**

**OGGETTO:** Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_  
 con sede legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 PEC \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

**PRESENTA**

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di *(barrare le attività interessate)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui computi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza,

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

---



---

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza,

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

---



---

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza,

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

---



---

#### DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che il Centro per il recupero degli animali selvatici

- è stato autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 con atto della Provincia /STACP di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_;
- è eventualmente autorizzato ai sensi del DM 19/04/1996 con atto di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

2) che l'Organizzazione di Volontariato:

- è regolarmente iscritta al Registro di cui al D.Lgs. n. 117/2017 al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- che le proprie finalità statutarie sono:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- che lo statuto è depositato presso (*indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato*):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- oppure che si allega copia scansionata dello statuto;
- che ha maturato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione la seguente esperienza (anche acquisita presso altre realtà):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

3) che le convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, attualmente in essere, sono le seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

4) che le convenzioni con altri soggetti pubblici o privati di prossima attivazione, di cui si è a conoscenza al momento della domanda, sono le seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

e che provvederà a comunicare quelle intervenute nel corso dell'esecuzione della convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;

5) che i dati richiesti (finalizzati alla determinazione del tetto assegnabile) relativi al n. di animali raccolti e al n. di ingressi dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 sono i seguenti:

Territorio provinciale di \_\_\_\_\_:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza;

Territorio provinciale di \_\_\_\_\_:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza;

Territorio provinciale di \_\_\_\_\_:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza;

6) Reperibilità 24 ore tramite i propri collaboratori  sì  no

7) Telefono di riferimento per la reperibilità: \_\_\_\_\_

8) che per l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione si avvale:

di N. \_\_\_\_\_ Volontari

di N. \_\_\_\_\_ eventuali altri collaboratori

Strumenti utilizzati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Strutture utilizzate:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Automezzi utilizzati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9) **di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse**, Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2021;

10) di scegliere a riferimento per le comunicazioni amministrative i seguenti recapiti:

indirizzo mail: \_\_\_\_\_

indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante (1)

\_\_\_\_\_

(1) *Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.*

*In particolare, l'istanza è valida:*

- *se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- *se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*



- *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

**3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

**4. Responsabili del trattamento**

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di " Responsabili del trattamento ". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

**5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

**6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

*stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.*

**6. Destinatarî dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

**7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**8. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

**9. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

**10. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la sottoscrizione della convenzione in materia di attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della Fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

**Allegato C****SCHEMA DI CONVENZIONE****TRA**

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat\_ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_/2021,

**E, PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_:**

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 – Oggetto e obblighi**

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale del seguente soggetto:

- Centro \_\_\_\_\_ (di seguito “Centro”) o dell’Organizzazione \_\_\_\_\_ (di seguito “Organizzazione”) per le attività di *(barrare le attività interessate)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica autoctona e parautoctona rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l’esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull’attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza. Si precisa inoltre che per la specie cinghiale, al fine di assolvere a quanto previsto per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, non è possibile il trasferimento di cinghiali su base comunale se non per l’esclusivo trasferimento al C.R.A.S. competente per provincia; è inoltre vietato

il rilascio di cinghiali sull'intero territorio regionale se non a seguito di analisi di negatività per la Peste Suina Africana certificato dal servizio veterinario o Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS);

sul territorio di \_\_\_\_\_.

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro/L'Organizzazione deve:

- a) garantire obbligatoriamente la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore (oppure 24 ore), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, reperibilità h 24 che sarà oggetto di controllo a campione da parte degli uffici regionali;
- b) provvedere di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici (*barrare l'attività che interessa*):
  - alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di \_\_\_\_\_, presso la struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione denominata \_\_\_\_\_;
  - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Il Centro svolge le seguenti attività di cui alla lettera b):

\_\_\_\_\_

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1763 del 13.11.2017, recante "*Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica*" si intendono recepite tutte le previsioni della succitata deliberazione. I capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto dovranno essere comunque registrati nell'apposito registro e rendicontati alla Regione (con l'indicazione delle coordinate del luogo di ritrovamento).

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione (STACP competente e Servizio attività faunistico-venatorie) tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore.

Il Centro o l'Organizzazione sono tenuti alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione o qualora richiesto dal Servizio attività faunistico-venatorie - dei dati relativi a ciascun intervento effettuato, secondo il format che la Regione fornirà in apposito file EXCEL. Tali dati e informazioni sono necessari per la determinazione dei rimborsi e, pertanto, saranno oggetto di verifica attraverso appositi controlli a campione da parte degli uffici regionali. I dati e le informazioni acquisite, inoltre, supporteranno l'elaborazione di

statistiche ritenute di interesse per la Regione.

I contenuti da compilare per ciascun intervento effettuato sono, indicativamente, i seguenti:

***In caso di raccolta e trasporto:***

Numero di identificazione attribuito all'animale,  
Specie soccorsa,  
N. esemplari soccorsi,  
Dati di identificazione dell'animale (sesso, età, peso),  
Motivo del soccorso,  
Data,  
Ora rinvenimento,  
Provincia di rinvenimento  
Coordinate del luogo di soccorso,  
Indirizzo (via, civico e comune)  
Destinazione dell'animale soccorso  
Chilometri percorsi per il soccorso,  
Marca e modello di auto utilizzata per il soccorso,

***In caso di cura, riabilitazione e liberazione:***

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,  
Dati anagrafici, e recapito telefonico o indirizzo e-mail di chi consegna l'animale,  
Coordinate del luogo di recupero,  
Indirizzo (via, civico e comune)  
Motivo del recupero,  
Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),  
Motivo del trasferimento e tempi,  
Dati sulla degenza,  
Data, modalità e coordinate XY del luogo liberazione,  
Chilometri percorsi per la liberazione,  
Marca e modello auto usata per la liberazione,  
Data decesso,  
Causa decesso,

**La trasmissione dei dati incompleti o su format diverso da quello fornito dalla Regione costituisce motivo ostativo all'accettazione della rendicontazione e alla liquidazione delle somme dalla stessa derivanti.**

### **Art. 2 – Validità della convenzione**

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2023.

### **Art. 3 – Recesso e risoluzione**

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

### **Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento**

La Regione si impegna a riconoscere, per il solo rimborso delle spese sostenute, al Centro/all'Organizzazione la complessiva somma massima di Euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2022 e Euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2023.

Tali importi sono rideterminati a seguito delle scadenze estive annuali delle rendicontazioni, con le modalità previste nell'ultima parte del paragrafo "Risorse disponibili e criteri di riparto" dell'Avviso pubblico e a seguito dell'eventuale integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziata con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata della convenzione, attraverso determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Ciascun Centro/Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

<b>ANNO 2022</b>	<b>Per costi sostenuti dal-al:</b>	<b>Da presentare entro il:</b>
1° tranche	inizio convenzione-30/04/2022	15/05/2022
2° tranche	01/05/2022-30/09/2022	15/10/2022
3° tranche	01/10/2022-31/12/2022	31/01/2023

<b>ANNO 2023</b>	<b>Per costi sostenuti dal-al:</b>	<b>Da presentare entro il:</b>
1° tranche	01/01/2023-30/04/2023	15/05/2023
2° tranche	01/05/2023-30/09/2023	15/10/2023
3° tranche	01/10/2023-31/12/2023	31/01/2024

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2023.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che **le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento**. Pertanto, le fatture quietanzate successivamente al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2023, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2024, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2024).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI (come da ultime tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale) del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari, solo per la quota relativa al numero di volontari impiegati per le attività con la Regione rispetto al numero totale di volontari.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore tra quelle presenti nel parco auto di ciascun soggetto.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, fino a un massimo del 10% del tetto massimo annuale riconosciuto ad ogni soggetto, liquidabile nel corso dell'ultima tranche di attività fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia i costi connessi alle utenze (es. luce, gas, acqua), ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), al potenziamento/rinnovamento della struttura purché direttamente riconducibili al benessere degli animali. Restano esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

I soggetti **sono tenuti ad allegare ad ogni rendicontazione** - pena la non procedibilità al rimborso - i documenti che seguono:

1. una breve relazione sulle eventuali criticità/opportunità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle stesse. La relazione, inoltre, deve contenere una sintesi delle attività (specie o gruppo di specie e n. totale) di ricollocamento dei piccoli capi ritrovati anche quando realizzate dalla cittadinanza con

il supporto dei C.R.A.S.;

2. la compilazione del file elettronico in formato xlsx, fornito dalla Regione, per ciascun intervento, come specificato al precedente punto “Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione”;
3. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l’importo complessivo, la data di acquisto e la relativa quietanza di pagamento (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale);
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (solo al primo utilizzo dell’auto nell’ambito della convenzione);
5. qualora il Centro o l’Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile: la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

Il Servizio competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell’istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l’istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Al fine di contrastare il fenomeno dei “doppi pagamenti” è fatto obbligo per il soggetto sottoscrittore della convenzione di comunicare l’esistenza di eventuali altre convenzioni o rapporti contrattuali con altre amministrazioni pubbliche in essere al momento della convenzione ovvero, se intervenute nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

È altresì fatto espresso divieto di presentare a rendicontazione nell’ambito della presente convenzione fatture fatte valere o che saranno successivamente fatte valere su altri rapporti convenzionali o contrattuali. La Regione si riserva l’effettuazione di controlli a campione.

#### **Art. 5 – Registrazione e spese**

Il presente atto è registrato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis dell’allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l’Organizzazione un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell’Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

#### **Art. 6 – Controlli**

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca si riserva la possibilità di svolgere controlli a campione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto da ogni singola convenzione.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.



Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_ originali

Bologna, li \_\_\_\_\_

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

- Centro/Organizzazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

~~~~~

**Schema per la modifica a seguito della rideterminazione del tetto massimo.****Modifiche all'art. 4**

In relazione alla convenzione stipulata fra Regione e

- Centro/Organizzazione \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
protocollo \_\_\_\_\_ il tetto massimo di spesa per il periodo finale di durata  
della convenzione, per l'anno \_\_\_\_\_, è determinato in Euro \_\_\_\_\_.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_ originali

Bologna, li \_\_\_\_\_

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

- Centro/Organizzazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_